



## REGIONE LIGURIA

### DIPARTIMENTO RICERCA, INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO E CULTURA

**Settore:**

**POLITICHE E PROGRAMMI DELLO  
SPETTACOLO, DELLO SPORT E DEL TEMPO  
LIBERO**

**Oggetto:** *Legge regionale 7/10/2009, n. 40 "Testo  
Unico della normativa in materia di Sport*

Genova, 14 OTT. 2009

Prot. n. PG/2009/48312

Allegati:

Class. 2009/G17.3/1

*Ai Signori Presidenti delle  
Amministrazioni Provinciali di  
Genova – Imperia – Savona – La  
Spezia*

*Ai Signori Sindaci dei Comuni della  
Liguria*

*Ai Signori Presidenti delle Comunità  
Montane e Enti Parco della Liguria*

*Al Signor Presidente  
Consulta regionale per i diritti della  
persona handicappata*

*Al Signor Presidente  
Unioncamere Liguria*

*Al Signor Direttore  
Corso di Laurea in Scienze Motorie  
dell'Università di Genova*

*Al Signor Direttore  
Ufficio Scolastico Regionale*

*Al Signor Presidente del Comitato  
Regionale Ligure del C.O.N.I.*

*Al Signor Presidente del Comitato  
Regionale Ligure del  
C.I.P.*

*Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Liguri delle Federazioni  
Sportive Nazionali – Discipline  
Associate e Associazioni  
Benemerite del CONI*

*Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Regionali Liguri degli Enti di  
promozione sportiva*

*Ai Signori Presidenti dei Comitati  
Provinciali del C.O.N.I. di Genova –  
Imperia – Savona – La Spezia*

Come è noto, questa Amministrazione si è posta l'obiettivo della semplificazione e del riordino della normativa in materia di sport, armonizzando e coordinando le diverse leggi regionali che disciplinano la materia, operando una razionalizzazione dei procedimenti amministrativi ivi contenuti, e introducendo nuove disposizioni, più rispondenti alle mutate esigenze provenienti dalla cittadinanza e dal mondo dello sport, nella logica di una sempre più sentita esigenza di trasparenza della pubblica amministrazione, di una chiara percezione delle politiche regionali in materia e delle disposizioni che danno loro attuazione.

Con la **legge regionale 7 ottobre 2009, n. 40 "Testo Unico della normativa in materia di Sport"** – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 – parte I - del 7 ottobre 2009 - **che entrerà in vigore il 22 ottobre prossimo**, si è inteso, quindi, provvedere in tale senso. Di seguito vengono fornite alcune precisazioni, sia al fine di entrare nell'ottica delle nuove norme, sia di facilitare la fase di prima applicazione delle stesse.

## 1. PRINCIPI GENERALI

Nel Titolo I della nuova legge sono enunciati i principi generali e le finalità della normativa, evidenziando l'importante ruolo che lo sport svolge per la coesione sociale, tramite la diffusione dei valori democratici e di cittadinanza, della solidarietà, del rispetto degli altri e di partecipazione alla vita pubblica, con la consapevolezza che occorre evitare sprechi di risorse pubbliche, incentivare la collaborazione tra enti, sostenere l'associazionismo sportivo e fare dello sport il cardine per la prevenzione socio-sanitaria, il perseguimento del benessere psico-fisico e l'educazione al rispetto delle regole e al lavoro di squadra.

Nel testo unico è altresì evidenziata la necessità di salvaguardare l'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline di tradizione ligure (bocce e petanque, canottaggio a sedile fisso e mobile; pallanuoto; pallapugno e vela).

Totalmente innovative, poi, sono le previsioni contenute all'articolo 3 che individuano nello **sport di cittadinanza** lo strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva e, quali luoghi per la sport di cittadinanza, tutti quegli spazi – anche non nel senso convenzionale del termine - ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.

La Regione promuove, quindi, lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale, tramite appositi strumenti attuativi.

## 2. FUNZIONI DELLE PROVINCE

Ai sensi del Titolo II, **articolo 6 della L.r. 40/2009** le Province svolgono le funzioni amministrative relative alla concessione di contributi per:

- a) la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche degli impianti sportivi finalizzati allo sport di cittadinanza;
- b) la gestione di impianti sportivi pubblici da parte di soggetti privati;
- c) l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti privati in orario extrascolastico;

- d) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni ed altre iniziative attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale che si svolgono sul proprio territorio ivi compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni in materia di sport nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storico-culturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale;
- e) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici compreso l'acquisto delle attrezzature necessarie nonché l'organizzazione di corsi di avviamento al gioco per studenti e la realizzazione di progetti inerenti i settori giovanili;
- f) la promozione sportiva per disabili;
- g) la promozione dell'attività motoria per la terza età;
- h) i progetti inerenti le attività dello Sport di cittadinanza di interesse provinciale.

**Come si evince da quanto sopra, emergono elementi di novità rispetto alla precedente normativa**, anzitutto poichè si parla di vere e proprie funzioni, mentre nel dettato della l.r.6/2002 si operava una delega delle stesse.

In particolare, poi, nelle previsioni di cui ai punti a), d) e) ed h) del medesimo articolo, si sottolineano importanti diversità con le disposizioni previgenti.

Al punto a) **è di assoluta rilevanza** la concessione di contributi per gli **impianti finalizzati allo sport di cittadinanza** quali luoghi ove è possibile praticare lo "sport per tutti" in piena sicurezza. Trattasi quindi di spazi che prescindono dal vero e proprio impianto sportivo di tipo agonistico o ricreativo e che **non risultano presenti nel censimento regionale**.

Al riguardo si specifica che **sarà compito della Provincia** competente per territorio effettuare la **ricognizione** e il **censimento** degli spazi destinati allo sport di cittadinanza in collaborazione con i Comuni, così come **l'aggiornamento biennale del censimento stesso** – in armonia con quanto disposto per il censimento regionale degli impianti sportivi (art.7) -, proprio ai fini della programmazione di tali interventi che, in difetto, non si renderanno possibili.

I punti d) ed e), sono, invece, stati integrati dalle disposizioni della l.r. 3 aprile 2008 n.8 – oggi abrogata – con riguardo alla **tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società sportive che si dedicano alle discipline della tradizione locale** nonché all'organizzazione di **corsi di avviamento al gioco per studenti** e alla realizzazione di **progetti** inerenti i **settori giovanili** organizzati dai **centri sportivi scolastici** e dai **centri di avviamento allo sport**.

Anche il punto h) ha carattere di novità in quanto offre possibilità di **sostegno ai progetti** inerenti le **attività dello sport di cittadinanza di interesse provinciale**. Per la definizione dell' "interesse provinciale" si demanda al Programma regionale di promozione sportiva che meglio definirà gli ambiti operativi, con riguardo ai progetti non rientranti tra quelli "di interesse regionale".

Sempre in relazione alla l.r.8/2008 sopra richiamata, è stata altresì inserita la **previsione** relativa alla predisposizione di **opportuna cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso agli impianti destinati alla pratica delle discipline di tradizione ligure**.

Le Province dovranno, quindi, provvedere ad adeguare la loro programmazione ai principi generali contenuti nel Titolo I, **coordinandola** con quanto stabilito dal Programma regionale di promozione sportiva che sarà approvato dal Consiglio regionale **entro sei**

**mesi dall'entrata in vigore della L.r.40/2009** e che definirà i criteri generali e la ripartizione delle risorse destinate alle Province per l'esercizio di tali funzioni.

**Le domande di contributo, ovviamente per le attività di loro competenza, sono presentate alle Province entro il 15 novembre di ogni anno per l'anno successivo.**

Le Province concedono i contributi sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di promozione sportiva e delle deliberazioni della Giunta provinciale di determinazione dei criteri di valutazione delle istanze e dei casi di inammissibilità e revoca dei benefici.

### **3. CONTRIBUTI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA**

Nel **Titolo III - Capo II** - della L.r.40/2009 sono disciplinati gli interventi concernenti l'impiantistica sportiva, nonché le modalità di concessione dei relativi contributi.

In particolare, rispetto alla normativa previgente:

- a) **è demandata al Programma regionale di promozione sportiva la determinazione degli importi massimi concedibili per i contributi in conto capitale** (articolo 11) **e in conto interessi** (articolo 12) fermo restando il limite dell'80% della spesa riconosciuta ammissibile per i contributi in conto capitale e il limite del 5% per un periodo massimo di 15 annualità per i contributi in conto interessi;
- b) sono fissati al **31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo i termini per la presentazione delle domande di contributo**;
- c) sono stati ammessi a beneficiare dei contributi **ulteriori soggetti**;
- d) sono emanate **disposizioni specifiche per gli impianti destinati ad ospitare grandi eventi internazionali, con carattere di eccezionalità, che dovessero essere assegnati in Liguria da organismi internazionali**;
- e) sono **rimodulate le procedure di concessione e liquidazione** dei contributi per l'impiantistica sportiva anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 31 della l.r. 28 aprile 2008 n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008);
- f) **è prevista l'acquisizione del parere tecnico del CONI provinciale competente** per gli interventi beneficiari dei contributi regionali che riguardano impianti destinati all'agonismo.

Con riferimento al precedente punto c), è stato ampliato ulteriormente il numero dei possibili beneficiari dei contributi che, sia per i contributi in conto capitale che per quelli in conto interessi sono: Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Associazioni sportive dilettantistiche e Organizzazioni affiliate al CONI e/o al CIP e/o agli Enti di Promozione e di Propaganda Sportiva, Istituzioni scolastiche autonome, istituti scolastici parificati e Università.

Riguardo al punto d), invece, si riscontra l'aspetto più propriamente innovativo che è dato dalla previsione di destinare eccezionalmente, ai Comuni sede di assegnazione di candidature ad ospitare grandi eventi internazionali, l'80% delle risorse previste nel bilancio regionale per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria e la messa a norma degli impianti sportivi, salvaguardando, peraltro, una parte di risorse per le richieste annuali di carattere ordinario.

Sono, inoltre, **confermate le previsioni relative ai contributi straordinari per eventi naturali**, sia in conto capitale che in conto interessi. La Giunta regionale stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge annuale di bilancio, le risorse

finanziarie da destinare ad essi (articolo 13) sulla base delle istanze presentate, che **devono essere presentate entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento** (articolo 14).

I contributi sono liquidati per il 20% del loro ammontare all'atto della concessione e per la parte restante all'avvenuta conclusione dei lavori o acquisizione delle attrezzature secondo le modalità previste all'articolo 16.

Si segnala che, in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 31 della l.r. 28 aprile 2008 n.10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), **già al momento della richiesta dei contributi per l'impiantistica sportiva**, la domanda dovrà essere corredata dall'atto amministrativo **comprovante l'avvenuta approvazione almeno del progetto "preliminare" completo in ogni sua parte**.

Inoltre, la liquidazione dei contributi in conto capitale avverrà per il 50% alla consegna dei lavori, previa presentazione della documentazione prevista dall'articolo 16 e per il restante 50%, a conclusione dei lavori, previa presentazione della rendicontazione finale dell'intervento completa di certificato di regolare esecuzione.

Permane la possibilità per la Regione di stipulare **convenzioni con Istituti di Credito** dirette a predeterminare e ad assicurare le migliori condizioni per la concessione di mutui ai beneficiari di contributo regionale.

#### **4. GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Nel **Titolo III, il Capo III** disciplina, in attuazione di principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale, le modalità di affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, già normato dalla previgente l.r. 10/8/2004, n.15. Al riguardo si segnala che, tra le esclusioni dall'applicazione del presente capo, sono stati inseriti gli impianti sportivi facenti parte del patrimonio regionale, che siano affidati in gestione direttamente ad enti pubblici.

#### **5. INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE**

Il **Titolo III - Capo IV** – disciplina gli interventi per la promozione delle attività sportive. In particolare **manifestazioni e attività sportive di interesse regionale** (articolo 22), contributi gli **Enti di Promozione Sportiva** (articolo 23), contributi per lo **Sport di cittadinanza** (articolo 24), **tutela del talento sportivo** (articoli 25 e 26).

Al proposito:

- relativamente all'articolo **22**, si evidenzia che i beneficiari dei contributi sono i seguenti: Comuni, Comunità Montane e Enti Parco, Amministrazioni Provinciali; Istituzioni scolastiche e Università, CONI, CIP, Federazioni sportive, Discipline Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione Sportiva; Società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative, gruppi sportivi senza scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi.

**I termini per la presentazione delle domande sono fissati al 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo.**

- le domande per accedere ai contributi di cui all'articolo **23** devono essere presentate **entro il 31 gennaio di ogni anno**, mentre quelle di cui agli articoli **25 e 26** sono inoltrate dalle Società sportive interessate **entro il 15 settembre di ogni anno per l'anno successivo**. Sono **ammesse integrazioni** per gli eventuali risultati conseguiti nel termine anzidetto, **entro il termine del 31 ottobre**.

- riveste carattere di novità la previsione dell'articolo **24** relativa alla **concessione di contributi a specifici progetti di "sport di cittadinanza"** sulla base di apposito **bando annuale** che sarà approvato dalla Giunta regionale **entro il mese di giugno di ogni anno**, in relazione alle risorse disponibili nel bilancio annuale di previsione e sulla base di quanto stabilito nel Programma regionale di promozione sportiva.

## 6. ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI SPORT

Nel **Titolo IV**, come peraltro richiesto dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona handicappata in sede di Comitato per lo sport, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) **viene equiparato** al CONI quale soggetto con cui la Regione può stipulare convenzioni dirette alla promozione di un efficace coordinamento delle rispettive iniziative sul territorio regionale, che possono riguardare anche attività di collaborazione per la realizzazione di specifici progetti.

E' prevista, inoltre, la possibilità di stipulare **apposite convenzioni**:

- con il CONI, il CIP e le Università per progetti riguardanti le scienze motorie,
- con le Università per l'attribuzione di uno specifico riconoscimento di qualità ai titolari degli impianti di cui all'articolo 32. Le modalità di attribuzione verranno disciplinate nel Programma regionale di promozione sportiva.

Permangono le norme volte a regolamentare i rapporti tra Regione, Enti locali ed Istituzioni scolastiche, nonché i rapporti con le Forze dell'Ordine e con l'Amministrazione Penitenziaria.

## 7. ESERCIZIO DI ATTIVITA' MOTORIO RICREATIVE

Nel **Titolo V** è disciplinato l'esercizio delle attività motorio ricreative che comprende tutte le modifiche apportate nel tempo alla previgente l.r. 6/2002.

Vengono disciplinati, con apposito regolamento i requisiti degli impianti ivi previsti esclusi quelli delle attrezzature .

**Non è stata più inserita nel Testo unico la previsione di corsi di formazione per massaggiatore sportivo**, in relazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale n.179/2008 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34 della l.r.6/2002 che li prevedeva. Così come **non è stata più inserita la figura dell'operatore sportivo** in quanto non è risultata esservi l'esigenza supposta all'atto dell'emanazione della l.r. 6/2002. Sono fatti salvi gli effetti della sanatoria attivata per gli operatori dalla l.r.6/2002 .

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 32, comma 1, **resta valido il regolamento regionale 11/2/2003, n.4, così come modificato dal regolamento regionale 21/3/2007, n.1 per quanto applicabile.**

## 8. PROMOZIONE E TUTELA DELLA DISCIPLINA DELLO SCI

Nel **Titolo VI** sono disciplinati, l'**ordinamento della professione di maestro di sci** (Capo I) nonché **la sicurezza nella pratica degli sport invernali e la gestione in sicurezza delle relative aree** (Capo II), consentendo così l'abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 2004 n. 15, 5 aprile 1994 n.17, 12 marzo 2003 n.4 e 14 febbraio 2007 n.5.

## 9. SANZIONI

Nel **Titolo VII** sono meglio individuate le **sanzioni** previste sia per l'esercizio delle attività motorio ricreative, sia per l'esercizio dell'attività di maestro di sci e per la sicurezza nella pratica degli sport invernali.

## 10. DISPOSIZIONI PROCEDURALI, TRANSITORIE E FINALI

Nel **Titolo VIII** vengono normate le **disposizioni procedurali** (Capo I), **transitorie** (Capo II) e le **disposizioni finali e abrogazioni** (Capo III), per cui di seguito ci si sofferma su modalità e termini.

- **Modalità**

A seguito dell'approvazione del nuovo Programma regionale di promozione sportiva previsto dall'**articolo 7, entro sei mesi dall'entrata in vigore della l.r. 40/2009**, la Giunta regionale definirà con proprio atto le modalità di presentazione e valutazione delle istanze di contributo di cui alla presente legge, nonché i casi di riduzione e revoca dei contributi ed i relativi modelli di domanda saranno pubblicati sul BURL.

- **Termini per la presentazione di istanze di contributo per l'anno 2010**

Si segnala che, a termini del comma 3 dell'**articolo 57** della più volte citata l.r. 40/2009, **in sede di prima applicazione per l'anno 2010**, le domande di contributo di cui al Titolo III, Capi II e IV per **impiantistica sportiva** (artt.11 e 12), **manifestazioni** (articolo22), **Enti di promozione sportiva** (articolo23) e **talento sportivo** (artt.25 e 26), dovranno essere inoltrate alla Regione **entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e cioè entro il 21/12/2009**, utilizzando i modelli di domanda esistenti disponibili sul sito [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it) / cultura e turismo / sport / contributi per lo sport.

**Per il 2010**, i contributi saranno concessi sulla base dei criteri e con le procedure previste dal Programma regionale di promozione sportiva di cui all'articolo 4 della l.r. 6/2002 nonché dalla deliberazione di Giunta regionale n.1647 del 21/12/2007 relativa alla determinazione delle modalità di presentazione e di valutazione delle relative istanze

Al proposito, è bene ribadire che **le domande già presentate restano valide** (salvo eventuali richieste di integrazioni documentali) e **i relativi procedimenti sono conclusi ai sensi della legislazione e con le procedure previgenti.**

Si resta a disposizione degli Enti in indirizzo per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono i migliori saluti.

  
L'ASSESSORE  
ALLA CULTURA SPORT E SPETTACOLO  
(Dr. Fabio Morchio)

CC/sa